

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

presentata dall'On. GIOVANNI DONZELLI il gg/MM/aaaa

Al Ministro della Giustizia - Per sapere - premesso che:

Il tema del conferimento di incarichi extraistituzionali da parte delle pubbliche amministrazioni ai magistrati dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato, chiamati a giudicare le controversie tra il cittadino e la stessa Pubblica Amministrazione, è quanto mai attuale ed era già stato incidentalmente affrontato dal Ministro per i rapporti con il Parlamento che, nella risposta data all'interrogazione 4-03267 pubblicata alla Camera il 15 giugno 2009, aveva ritenuto superata l'incompatibilità del consigliere di Stato Vito Poli, a cui era stato conferito un incarico di natura tecnico-scientifica dal Ministero della difesa, una volta che questi aveva cessato di far parte della IV Sezione del Consiglio di Stato deputata a trattare le controversie del Ministero della difesa;

Risulta all'interrogante, che il medesimo magistrato sia stato oggi nuovamente assegnato alla IV Sezione del Consiglio di Stato, peraltro quale Presidente, sebbene detta Sezione continui a trattare specificamente i contenziosi amministrativi del Ministero della difesa;

Il Consigliere Vito Poli ha ricevuto in passato numerosi incarichi professionali dal Ministero della Difesa, tra i quali quello, remunerato, di redigere il nuovo Codice dell'Ordinamento Militare oggi in vigore;

La doppia veste di consulente retribuito del Ministero della difesa e giudice dello stesso dicastero suscita legittime perplessità sul possibile conflitto di interessi in atto e sulla garanzia di terzietà di giudizio sancita dall'Art. 111 della Costituzione;

considerato che a parere degli interroganti, appare chiaro che il magistrato, così come tutti gli altri che versano nella medesima potenziale condizione di conflitto di interessi per il solo fatto di aver in passato svolto incarichi per una pubblica amministrazione sottoposta alla propria giurisdizione, non possa assicurare, quanto meno sul piano dell'immagine esterna dell'istituzione, la terzietà, l'indipendenza e l'autonomia della funzione giurisdizionale, requisiti fondamentali e qualificanti della stessa funzione, come sancito dagli artt. 111 e 104 della Costituzione.

Se si ritenga di avviare le opportune verifiche di competenza sui fatti esposti, e, comunque, qualora siano riscontrate situazioni d'incompatibilità a carico di membri degli organi della giustizia amministrativa, se si ritenga di attivarsi, per quanto di competenza, al fine di rimuoverle

Presentatore

On. GIOVANNI DONZELLI

Deputati invitati a cofirmare:

DAVIDE GALANTINO, SALVATORE DEIDDA, MAURO ROTELLI, MARIA CRISTINA CARETTA, MONICA CIABURRO,
PAOLO TRANCASSINI, LUCREZIA MARIA BENEDETTA MANTOVANI